

**COMUNE DI POLLICA**  
**PROVINCIA DI SALERNO**  
C.A.P. 84068 TEL. (0974) Tel. 901004 - 901421 - FAX 901422  
C.F. e P.I.V.A. 84 00 12 30 659  
*PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO*  
*PATRIMONIO UNESCO*

Ord. N° 38

Li 16.07.2021

**OGGETTO:** Disposizioni di protezione delle vie respiratorie e misure di distanziamento -

A Tutta la Cittadinanza

Al Comandante Stazione Carabinieri  
**POLLICA**

Al Comandante Guardia di Finanza  
Brigata di  
**CASALVELINO**

Al Comandante dell'Ufficio Locale Marittimo  
**ACCIAROLI**

Al Gruppo di Protezione Civile  
**SEDE**

Al Comando Polizia Municipale  
**SEDE**

Al Servizio Demanio  
**SEDE**

All'UTC  
**SEDE**

## IL SINDACO

### PREMESSO:

- Che con l'art.1 d.l. 52/2021, convertito in legge dall'art.1 L. 87/2021 è stato disposto per tutto il periodo di emergenza sanitaria l'applicazione del DPCM 2 marzo 2021;
  - Che l'art.1 del DPCM 2 marzo 2021 prescrive l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto;
  - Che l'art.1 dell'O.M. 22 giugno 2021 nel fare salvo l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie prevede nelle zone bianche la cessazione dell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti;
- 

### ATTESO:

- Che il Presidente della Regione Campania, in ottemperanza dell'art.1 de d.l. 52/2021, come convertito in legge dall'art.1 L. 89/2021 ha emanato l'ordinanza n° 19 del 26 giugno 2021 con precisazioni sull'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- Che viene prescritto l'obbligo dell'utilizzo dei dispositivi delle vie respiratorie in ogni luogo non isolato nelle ore e situazioni di affollamento;
- Che l'aumento del flusso turistico in questo territorio comunale in un determinato e breve periodo di tempo per conformazione urbanistica ed organizzazione logistica non assicura il distanziamento interpersonale;
- Che il piano strategico annuale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-COV-2 non risulta ancora completato e definito per cui è d'obbligo indossare sempre ed in ogni luogo le mascherine per chi non si sia sottoposto al vaccino;

CONSIDERATO che resta confermato per tutte le persone, negli spazi all'aperto ove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, l'obbligo di utilizzo delle mascherine, anche prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio, ai sensi dell'art.16 d.l. 18/2020, come da ultimo modificato dall'art.66 d.l. 34/2020 e come pure previsto dall'art.1-bis del d.l. 33/2020, come inserito dall'art.1 della legge di conversione n° 77/2020;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.1, commi 8 e 9 d.l. 33/2020, come convertito in legge dall'art.1 L. 77/2020, è vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e il Sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

CONSIDERATO inoltre, che l'aumento del flusso turistico in questo territorio comunale in un determinato periodo di tempo per conformazione urbanistica ed organizzazione logistica non assicura il distanziamento interpersonale;

CONSIDERATO, infine, che il Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-COV-2 non risulta completato e definito e, nelle more, chi non ha completato l'intero ciclo vaccinale è tenuto ad indossare sempre ed in ogni luogo i dispositivi di protezione delle vie respiratorie ;

VISTA l'O.M. del Ministero della Salute del 22 giugno 2021;

VISTA l'Ordinanza Regionale n° 19 del 25 giugno 2021;

VISTA la delibera di G.C.n.115 del 16 luglio 2021, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, che, all'interno del limite edittale minimo e massimo, stabilisce l'importo di € 1.000,00 di sanzione per il mancato rispetto della protezione delle vie respiratorie ad opera di soggetti non vaccinati;

VISTO l'art.32 della L. 833/1978;

VISTO l'art.117 del d.lgs. n° 112/1998;

VISTO l'art.50 del d.lgs. n° 267/2000;

VISTO l'art.4 del d.l. 19/2020, come convertito in legge dall'art.1 L. 35/2020;

VISTO gli artt. 1 e 2 del d.l. 33/2020, come convertiti in legge dall'art.1 L. 74/2020;

VISTO l'art.13 del d.l. 52/2021, come convertito in legge dall'art.1 L. 87/2021;

## ORDINA

E' fatto obbligo l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutto il territorio comunale nel periodo estivo, in cui per conformazione urbanistica ed organizzazione logistica il grosso afflusso turistico non garantisce il distanziamento interpersonale.

Ai sensi dell'art.1, comma 7, del DPCM 2 marzo 2021 possono essere indossate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una protezione adeguata e tali da garantire comfort e responsabilità, forma ed aderenza appropriata per assicurare la copertura sul volto delle vie respiratorie.

## AVVERTE

Per favorire l'informativa all'utenza gli uffici comunali in indirizzo provvederanno all'affissione in diverse lingue contenenti indicazioni chiare sui comportamenti da tenere.

Nel caso di rischi per la salute degli utenti e/o a causa di assembramenti, o nel caso di reiterate violazioni delle misure sanitarie di sicurezza del presente provvedimento e delle disposizioni regionali e statali richiamate il Sindaco può vietare l'accesso agli spazi all'aperto.

Fermo restando le eventuali conseguenze di tali condotte se rilevanti sotto il profilo

penale, le violazioni alla presente ordinanza comportano nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.2 d.l. 33/2020 da € 400,00 ad € 1.000,00, con aumento fino ad un terzo se il mancato rispetto avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.

Si applica la sanzione di € 1.000,00 qualora il mancato rispetto della protezione delle vie respiratorie avviene ad opera di soggetti non vaccinati.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa si applica la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni ed ove necessario, già all'atto dell'accertamento per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria per una durata non superiore a 5 giorni.

Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

---

### MANDA

A tutte le Forze Pubbliche e al Comando Polizia Locale per far rispettare ed osservare la presente ordinanza.

### COMUNICA

Che il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione on line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ex art.32 comma 1 L. 69/2009, dove resterà affisso per 15 giorni consecutivi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla affissione / pubblicazione all'Albo on line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ex art.32 comma 1 L. 69/2009, alternativamente dalla medesima data entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. L'Ufficio Responsabile del presente procedimento è il Comando Polizia Urbana nelle persone delle Assistenti sig.re De Bellis Laura e Volpe Giuseppina.



IL SINDACO  
Dr. Stefano Pisani